

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE

(D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 112 e legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15)

tra

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

e

COMUNE DI AMENDOLARA (CS) Provincia di Cosenza

Per la valorizzazione e la gestione integrata del Museo Archeologico Nazionale di Amendolara e del centro di accoglienza per i visitatori

L'annoduemilaventuno, il giorno VENTISUE del mese GIUGNO, presso

LA SEDE MUNICIPALE DI AMENDOLARA

Il Parco archeologico di Sibari (di seguito, "Parco"), con sede e domicilio fiscale in Cassano all'Ionio (CS), località Casa Bianca, Codice fiscale 94036550781, rappresentato dal Direttore, dott. Filippo DEMMA domiciliato per la carica presso la sede del Parc,

E

il Comune di Amendolara (di seguito, "Comune"), con sede in Amendolara in Piazza Sassone N.8, C.D. 81000650788, rappresentato dal Sindaco Avv. Salvatore Antonio Ciminelli,

PREMESSO CHE

- la disciplina recata dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) prevede molteplici forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione e valorizzazione

IL SINDACO
Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

del patrimonio culturale;

- l'art. 6 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) stabilisce che "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura" e che "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";

- l'art. 111 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) stabilisce che "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati";

- l'art. 112, comma 4 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) stabilisce che "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";

- l'art. 114 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana enuncia che "i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla

Costituzione;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che: "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'art. 119 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che: "in applicazione dell'art.43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni [...] possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati", in ogni caso sempre diretti al perseguimento di interessi pubblici;

- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l'"Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, ha istituito il Parco archeologico di Sibari, cui afferisce il Museo archeologico nazionale di Amendolara (CS);

- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato Decreto individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;

- il Direttore programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di

IL SINDACO
Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

gestione del Parco, ivi inclusa l'organizzazione delle attività di studio, di valorizzazione, di comunicazione e di promozione del patrimonio di propria competenza;

VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1 febbraio 2021 con il n. 170, ha conferito al dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di direttore del Parco archeologico di Sibari;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Amendolara risulta beneficiario di un intervento finanziato a valere sul Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, in attuazione dell'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- l'intervento finanziato risponde all'obiettivo del miglioramento della qualità urbana e della riqualificazione del tessuto urbano mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche;

- in particolare l'intervento prevede la messa in sicurezza, il restauro e la funzionalizzazione del Palazzo Andreassi da destinare ad attività socio-culturali;

- ricade nel territorio comunale il Museo nazionale archeologico di Amendolara di competenza del neo istituito Parco archeologico di Sibari;

- in data 13 luglio 2020 il Comune di Amendolara ha sottoscritto il Disciplinare per la realizzazione del progetto per il recupero e la riqualificazione del Palazzo Andreassi, finanziato per euro 1.118.000,00 a

valere su risorse di cui all'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- Con Deliberazione N.28 del 9 marzo 2020 la Giunta Comunale ha approvato e fatto proprio il progetto con cui ha avviato, tra l'altro, un percorso di riqualificazione del territorio e di rivalorizzazione di Palazzo Andreassi;

- il Parco e il Comune condividono gli obiettivi di incrementare la fruizione culturale e turistica del comprensorio territoriale di competenza, migliorare la qualità dell'esperienza di visita, aumentare i livelli di accessibilità fisica e culturale, anche integrando l'offerta con la componente naturalistica e ambientale e con la valorizzazione delle caratteristiche agroalimentari della zona;

- il Parco ha la necessità di coordinare i propri spazi espositivi, ivi compreso quelli del Museo archeologico nazionale di Amendolara, in un racconto uniforme che ampli l'offerta culturale e la renda omogenea;

- l'ampliamento e la riqualificazione dell'offerta culturale di Amendolara, in stretto rapporto con il Parco, potranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti e ad attrarre nuovi visitatori, anche con presenza stagionale, con ricadute positive sul tessuto economico e sociale locale;

- il Parco attua progetti di rete con le realtà del territorio, finalizzati alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico sul quale ha competenza;

VERIFICATA preliminarmente l'unitarietà di intenti, di obiettivi strategici e di approccio metodologico delle Parti, mosse, ciascuna per la propria competenza, dalla finalità di tutelare l'interesse pubblico e di favorire e

IL SINDACO
Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

sostenere processi di riqualificazione urbana connessi e integrati a iniziative di valorizzazione artistica, culturale e creativa, nonché di impegno sociale, capaci di generare impatti positivi sull'assetto socio-economico del territorio di riferimento;

RICONOSCIUTO congiuntamente il ruolo strategico del patrimonio culturale nelle politiche di sviluppo locale e di riequilibrio sociale e della cultura quale importante strumento e fattore di confronto, dialogo, scambio di idee e valori

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

il Parco e il Comune convergono e stipulano il presente "Accordo di valorizzazione e di collaborazione "

Art. 1. Oggetto

Con il presente Accordo di valorizzazione e di collaborazione (di seguito "Accordo"), il Parco e il Comune definiscono indirizzi, obiettivi e strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e paesaggistico presente nel territorio di Amendolara, con particolare riguardo al trasferimento e rinnovo del Museo archeologico nazionale di Amendolara, in virtù della rappresentatività che esso rivestirà nell'ambito del racconto della preistoria, protostoria nonché del periodo coevo alla colonizzazione greca della Sibaritide e tanto anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e/o soggetti, anche privati, presenti e/o operanti sul territorio, in relazione al riallestimento in corso del Museo nazionale archeologico della Sibaritide presso il Parco, alla realizzazione di un nuovo centro di accoglienza per i visitatori presso l'attuale sede del

Museo archeologico nazionale di Amendolara e alla progettazione e attuazione di attività di valorizzazione condivise rivolte al pubblico di visitatori, anche in rapporto alla Stazione zoologica "Anton Dohrn".

Art. 2. Finalità

L'Accordo è finalizzato a promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di Amendolara, con particolare attenzione ai fenomeni di insediamento antico in riferimento al periodo antecedente e/o contemporaneo e/o successivo alla colonizzazione greca della Sibaritide, in stretta connessione con gli altri attrattori culturali del territorio.

Il Parco e il Comune stabiliscono, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, artt. 112 e 115, di regolare e gestire le attività di valorizzazione in forma integrata, condividendo un piano di azione, con l'obiettivo di definire un progetto di sviluppo e di promozione condivisi delle risorse culturali nell'ambito territoriale di riferimento.

IL SINDACO
Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

Art. 3. Linee strategiche

Il Parco e il Comune stabiliscono le seguenti linee strategiche:

1) miglioramento della qualità della fruizione e dell'accoglienza mediante la ristrutturazione e il riallestimento degli edifici esistenti, in particolare l'attuale sede del Museo archeologico nazionale di Amendolara e il Palazzo Andreassi in Amendolara, tenendo conto dei livelli minimi uniformi di qualità per l'adesione al Sistema Museale Nazionale come indicato dal D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018, "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale" ;

	2) condivisione di un programma di attività di valorizzazione, che preveda	
	attività ordinarie (visite guidate, laboratori, didattica museale, itinerari di	
	visita allargati ai diversi attrattori culturali del territorio) e attività	
	straordinarie (singoli eventi culturali o serie di eventi), nel massimo rispetto	
	della qualità dell'offerta, della tutela e del decoro dei beni coinvolti;	
	3) potenziamento, nell'ambito delle politiche locali, regionali e nazionali,	
	dell'offerta turistico-culturale del territorio di riferimento, anche attraverso la	
	promozione di programmi di sviluppo e progetti di rete e forme di	
	integrazione con il sistema turistico regionale;	
	4) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo	
	principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e	
	non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di	
	esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche	
	prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione	
	di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;	
	5) implementazione e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la	
	partnership di soggetti privati interessati a partecipare a progettazione,	
	finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al	
	patrimonio culturale ed allo sviluppo tecnologico: industrie creative culturali,	
	industrie vocate al recupero dei "saperi" e tradizioni locali, industrie della	
	filiera del turismo culturale sostenibile; imprese che sviluppino conoscenze	
	tecnologiche al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale e non,	
	e/o di strutture storiche/ambientali, i cui rapporti saranno regolati con	
	idonee convenzioni.	
	6) elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione	

nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio

culturale;

7) collaborazione nella programmazione delle iniziative, al fine di garantirne

la coerenza con le finalità istituzionali, il decoro e l'altissimo prestigio del

contesto archeologico e paesaggistico.coordinamento ai fini della più ampia

comunicazione delle attività concordate attraverso la stampa e i più idonei e

innovativi canali mediatici.

Art. 4. Obiettivi

Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 del presente Accordo, il

Parco e il Comune concordano di pervenire a specifici progetti condivisi

finalizzati a:

1) gestire, direttamente o indirettamente, le attività di valorizzazione del patrimonio, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii., art. 115,

comma 1, ovvero attuare la gestione indiretta tramite concessione a terzi

delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata,

mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione

comparativa di specifici progetti, così come previsto dall'art. 115, comma 3

del citato decreto;

2) realizzare mostre e altre manifestazioni e iniziative a carattere culturale,

nonché convegni, corsi, seminari e altre attività a carattere formativo o

divulgativo;

3) promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, concerti e altre attività

culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, nel pieno

rispetto di quanto previsto in materia di tutela, decoro e canoni di

concessione in uso di spazi demaniali;

IL SINDACO
Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

4) promuovere e ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero;

5) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita e migliorare i servizi per i cittadini e i visitatori;

6) concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e professionali per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale;

7) realizzare servizi di accoglienza finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta culturale e a realizzare economie di gestione nonché a valorizzare le tradizioni artigianali ed enogastronomiche del comprensorio;

8) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità previste dal presente accordo;

9) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

10) garantire attraverso interventi di conservazione e salvaguardia delle risorse culturali presenti nel territorio lo sviluppo, la modernizzazione ed il miglioramento dell'attrattività dell'area, con il coinvolgimento sia di soggetti pubblici che investitori privati;

11) promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento tra Parco e Comune, al fine di migliorarne l'accessibilità e le connessioni con gli altri luoghi della cultura, regionali e interregionali, ferma restando la sopraordinazione delle esigenze di conservazione e tutela dei beni rispetto all'eventuale ampliamento della rete infrastrutturale;

12) realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di

	educazione al patrimonio culturale, idonei a consentire ai visitatori, qualora	
	si verificassero le condizioni di opportunità e sicurezza, di seguire le attività	
	di restauro conservativo del patrimonio archeologico anche	
	contestualmente al loro svolgimento;	
	13) istituire premi e borse di studio.	
	Art. 5. Impegni delle parti per l'attuazione dell'Accordo	
	Il Parco si impegna a:	
	1) sviluppare e realizzare il progetto museologico e museografico per	
	l'allestimento della rinnovata collezione archeologica presso il Palazzo	
	Andreassi in Amendolara;	
	2) sviluppare e realizzare il progetto allestitivo, che trasformerà l'attuale	
	sede del Museo archeologico nazionale di Amendolara in centro di	
	accoglienza per i visitatori;	
	3) garantire la tutela dei reperti della rinnovata collezione archeologica, che	
	costituirà il nuovo museo archeologico allestito presso il Palazzo Andreassi	
	in Amendolara;	
	4) garantire la manutenzione ordinaria degli allestimenti museali presenti	
	nel nuovo museo archeologico allestito presso il Palazzo Andreassi in	
	Amendolara;	
	5) contribuire con adeguate risorse umane, anche con il ricorso a forme di	
	gestione indiretta, mediante attivazione di forme di partecipazione privata,	
	alla gestione del nuovo museo archeologico allestito presso il Palazzo	
	Andreassi in Amendolara ;	
	Il Comune si impegna a:	
	1) mettere a disposizione del Parco gli spazi di Palazzo Andreassi per la	

IL SINDACO
 Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

	realizzazione del nuovo allestimento del Museo archeologico nazionale di	
	Amendolara	
	2) sviluppare e realizzare il progetto di ristrutturazione di PalazzoAndreassi	
	in Amendolara, in funzione della trasformazione del medesimo nella nuova	
	sede del Museo archeologico nazionale di Amendolara;	
	3) sviluppare e realizzare il progetto di ristrutturazione della attuale sede del	
	Museo archeologico nazionale di Amendolara, in funzione della	
	trasformazione della medesima in centro di accoglienza per i visitatori e	
	sede laboratoriale ;	
	4) garantire la manutenzione straordinaria degli edifici di cui ai punti 1 e 2;	
	5) contribuire con adeguate risorse umane e/o economiche, anche	
	attraverso il ricorso a forme di gestione indiretta, alla gestione del centro	
	per l'accoglienza dei visitatori allestito presso l'attuale sede del Museo	
	archeologico nazionale di Amendolara, il tutto in relazione e	
	compatibilmente con le disponibilità dell'Ente ;	
	6) allocare adeguate risorse finanziarie per le attività previste dal presente	
	accordo, sempre compatibilmente con la disponibilità di bilancio, e	
	contribuire al reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, che si	
	rendessero eventualmente necessarie per l'attuazione degli obiettivi	
	dell'Accordo;	
	7) approvare il presente Accordo nell'ambito dei propri organi amministrativi	
	e fornire copia dell'atto deliberativo di approvazione dell'Accordo al Parco.	
	Il Parco e il Comune si impegnano altresì a:	
	1) dare attuazione agli interventi e alle attività oggetto dell'Accordo;	
	2) sostenere la rete con le realtà culturali del territorio, anche non incluse	

nel presente Accordo, per sviluppare attività, itinerari e altre azioni funzionali ad ampliare l'offerta culturale, anche con forme di bigliettazione integrata;

3) promuovere, nel processo di sviluppo concordato, forme di partenariato pubblico-privato, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la valorizzazione del patrimonio culturale;

4) individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze, che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione del presente Accordo.

Restano distintamente a carico del Parco e del Comune le responsabilità e gli oneri sia amministrativi sia economici per la gestione e manutenzione dei relativi impianti e infrastrutture, fatte salve le modalità di gestione integrata del servizio di apertura al pubblico.

Con successivi atti verranno definite le modalità attraverso le quali il Comune consegnerà al Parco gli spazi di Palazzo Andreassi in Amendolara per l'allestimento del rinnovato Museo archeologico.

Al comune di Amendolara, ente proprietario dell'immobile laddove è ubicata l'attuale sede del Museo Nazionale, verrà lo stesso restituito al momento del trasferimento del medesimo nella nuova sede del Palazzo Andreassi, il tutto libero da persone ecose.

Art. 6. Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi

Il presente Accordo ha durata di anni 4 a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale, circa il raggiungimento

IL SINDACO
Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI


degli obiettivi di cui all'articolo 4, sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti.

Il presente Accordo potrà essere prorogato per ulteriori 4 anni, con successivo atto formale condiviso da entrambi i sottoscrittori.

Amendolara, addì 22 GIUGNO 2021

Il direttore del Parco Archeologico di Sibari Dott. Filippo DEMMA

Il Sindaco del Comune di Amendolara Avv. Salvatore Antonio CIMINELLI

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, below the first. Both are cursive and somewhat stylized.